

AGENZIA PROVINCIALE PER  
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE


Il giorno 10 febbraio 2009, ad ore 17<sup>00</sup>, presso la Sala Vetri di Piazza Fiera, n. 3 a Trento, le parti rappresentate da:

per l'APRaN:

dott. Aldo Duca - presidente

dott. Silvio Fedrigotti - componente


prof. Mario Pederzoli - componente




e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:




per la FLC - CGIL




per la C.I.S.L. - Scuola



per la U.I.L. - Scuola del Trentino



per CONF.SAL S.N.A.L.S.



per la GILDA degli Insegnanti

- visto l'art. 26 (Attività funzionali all'insegnamento e di potenziamento formativo), comma 4, del CCPL 29.11.2004, come sostituito dall'art. 12 CCPL 15.10.2007 e ulteriormente modificato dall'art. 5 CCPL 5.9.2008;
- preso atto delle controversie insorte tra Amministrazione e Organizzazioni sindacali in ordine alle modalità applicative, presso le varie istituzioni scolastiche, delle attività di potenziamento formativo di cui al comma 4 del citato art. 26, ed in particolare di quelle previste alla lettera b): "10 ore per supplenze per assenze brevi dei docenti che saranno richieste dal dirigente scolastico mediante avviso e avuto riguardo alla presenza dei docenti nel plesso scolastico. Qualora siano programmate presenze per l'eventuale supplenza della prima ora di ogni giornata le stesse saranno calendarizzate";
- ravvisata quindi l'opportunità di definire con precisione le modalità applicative del predetto istituto, tenuto conto anche della discussione sviluppatasi a suo tempo al tavolo contrattuale, al fine di consentire un'applicazione chiara ed univoca della disciplina da parte dei dirigenti scolastici,

SOTTOSCRIVONO


il presente accordo in ordine alle modalità applicative dell'art. 26 (Attività funzionali all'insegnamento e di potenziamento formativo), comma 4, del CCPL 29.11.2004, come sostituito dall'art. 12 CCPL 15.10.2007 e ulteriormente modificato dall'art. 5 CCPL 5.9.2008.

**ACCORDO IN ORDINE ALLE MODALITA' APPLICATIVE DELL'ART. 26 (ATTIVITA' FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO E DI POTENZIAMENTO FORMATIVO), COMMA 4, DEL CCPL 29.11.2004, COME SOSTITUITO DALL'ART. 12 DEL CCPL 15.10.2007 E ULTERIORMENTE MODIFICATO DALL'ART. 5 DEL CCPL 5.9.2008.**

**Art. 1**

**Attività funzionali all'insegnamento e di potenziamento formativo.  
Modalità applicative**

1. Le dieci ore destinate dall'art. 26, comma 4, lett. b), del CCPL 29.11.2004, come sostituito dall'art. 12 del CCPL 15.10.2007 e ulteriormente modificato dall'art. 5 CCPL 5.9.2008, alle supplenze per assenze brevi dei docenti, sono obbligatorie, devono essere effettuate nell'arco dell'anno scolastico di riferimento e non possono essere utilizzate per lo svolgimento di altre attività.
2. Il collegio docenti, su proposta del dirigente scolastico, può deliberare la calendarizzazione di una parte delle dieci ore di cui al precedente comma, che si considerano comunque rese. Le restanti ore saranno richieste dal dirigente scolastico, con ordine di servizio, tenuto conto della presenza del docente presso l'istituzione scolastica e quindi nelle ore "buche" o al termine dell'orario di servizio del docente interessato; le stesse saranno rese dal docente salvo comprovato impedimento.
3. Il dirigente scolastico avrà cura di assegnare equamente il numero delle supplenze ai vari docenti. Al termine dell'anno scolastico le eventuali ore non utilizzate secondo quanto previsto da questo accordo sono considerate comunque rese.
4. Le modalità applicative di cui ai precedenti commi hanno validità dalla data di sottoscrizione di questo articolo e fino al 31 agosto 2010, salvo espressa conferma delle parti firmatarie.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'B' with a dot, a stylized 'V' or 'W' shape, and several other illegible marks.